

DICEMBRE 2012

Premessa

Esattamente un anno fa, il Governo Monti emanava il Decreto "Salva Italia" (DL 201/2011).

Con riferimento alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, il decreto imponeva una verifica straordinaria dei conti finanziari di lungo periodo: il superamento di uno stress test a 50 anni.

Per Inarcassa la verifica si è tradotta nel passaggio, a partire dal 1° gennaio 2013, al metodo di calcolo contributivo in forma pro rata per assicurare l'equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo.

Non sono state aumentate le aliquote contributive della Riforma 2008, sono stati tutelati i diritti maturati dagli iscritti ed è stata, al contempo, rivolta un'attenzione particolare alle prestazioni delle generazioni più giovani.

La scelta è stata quella di disegnare un metodo contributivo "proprio", che per diversi aspetti si differenzia da quello definito dalla legge 335/1995, riservando spazio agli interventi per la solidarietà e l'equità tra generazioni e che assicura sostenibilità finanziaria a 50 anni.

Sul piano dell'adeguatezza delle prestazioni, la Riforma introduce un pacchetto di misure volto a "sostenere" i livelli delle pensioni: come il mantenimento della pensione minima (con alcuni limiti); la destinazione di parte del contributo integrativo a previdenza; il riconoscimento di un accredito figurativo per le agevolazioni ai giovani.

A questi interventi, si aggiunge anche la possibilità di versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva, che costituisce una leva importante, a disposizione degli iscritti, per aumentare in prospettiva la prestazione previdenziale, in linea con le proprie aspettative ed esigenze.

Il passaggio al metodo contributivo comporta un ruolo più attivo e consapevole di ciascun associato nella gestione del proprio risparmio previdenziale.
Per questo, tutti gli associati devono pensare per tempo al proprio futuro previdenziale.

Punti qualificanti

1. La rivalutazione dei contributi avviene in base alla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (c.d. "Pil Inarcassa"), con un valore minimo pari all'1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità.
2. I coefficienti di trasformazione sono specifici (in linea cioè con la speranza di vita media propria degli iscritti a Inarcassa), applicati "per coorte", cioè per anno di nascita e non solo per età (per garantire una maggiore equità all'interno di ogni generazione).
3. La destinazione a previdenza di parte del contributo integrativo permette di garantire prestazioni contributive più adeguate.

Altri aspetti qualificanti della Riforma, che operano a favore dell'equità intergenerazionale e dell'adequazione, soprattutto per le generazioni giovani, riguardano:

- a. il mantenimento della pensione minima anche nel metodo contributivo, subordinata però alla c.d. "prova dei mezzi" (cfr. la sezione "Cosa cambia in breve");
- b. la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni, per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l'importo è funzione crescente dell'età al pensionamento. L'età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi (cfr. la sezione "Cosa cambia in breve");
- c. la destinazione a previdenza dell'intera aliquota del 14,5% di contributo soggettivo, ivi compreso lo 0,5% che la Riforma 2008 prevedeva per l'assistenza, ora finanziata con i restanti contributi;
- d. la "retrocessione" del contributo integrativo in funzione decrescente dell'anzianità maturata nel metodo retributivo, così da favorire l'equità fra generazioni;
- e. il riconoscimento di un accredito figurativo da destinare ai montanti individuali, per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti (con le modalità descritte nella sezione "Cosa cambia in breve");
- f. la contribuzione facoltativa aggiuntiva, per incrementare la pensione (in base alla "propensione" al risparmio previdenziale del singolo associato).

Dal 1° gennaio 2013, è prevista la corresponsione del contributo integrativo anche nella fatturazione tra professionisti iscritti, associazioni o società (di professionisti e di ingegneria), per assicurarne la "retrocessione" sui montanti individuali anche a coloro che prestano la propria attività a favore di altri professionisti.

Al fine di evitare la duplicazione della contribuzione, i professionisti possono dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari annuo calcolato ai fini Iva, il contributo integrativo corrisposto.

Contributi

Dal lato delle entrate, la logica degli interventi è stata quella di non appesantire il prelievo contributivo, già aumentato con la Riforma del 2008, ad esclusione degli "adeguamenti" dei contributi minimi che si collocavano fra i livelli più bassi nel panorama delle Casse, in modo da consentire un "ritorno" pensionistico comunque superiore alla pensione sociale del sistema pubblico.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO | art. 4

Aliquota di contribuzione:

- 14,5% ;
- innalzamento del tetto reddituale a fini contributivi a 120.000 euro, con contestuale abolizione del 3% sopra il tetto.

Contributo soggettivo minimo:

- 2.250 euro;
 - contributo minimo dovuto (nella misura del 50%) anche dai pensionati contribuenti;
 - contributo soggettivo facoltativo (da 1% a 8,5% del reddito, con un minimo pari a 180 euro);
 - riduzioni contributive per i giovani iscritti solo se il reddito è uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante Riforma, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
 - riconoscimento di un accredito figurativo per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva fino a concorrenza della contribuzione piena, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.
-

CONTRIBUTO INTEGRATIVO | art. 5

Aliquota di contribuzione:

- 4,0%

Contributo integrativo minimo:

- 660 euro;
- contributo minimo dovuto (nella misura del 50%) anche dai pensionati contribuenti;
- riduzioni contributive per i giovani iscritti, per i primi 5 anni e comunque fino all'età massima di 35;
- riconoscimento di un accredito figurativo, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.

Collaborazione fra professionisti | Art. 5.5

Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo [è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria.](#)

Il soggetto cui è addebitato il contributo integrativo può dedurlo dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini Iva.

Retrocessione a previdenza del contributo integrativo | Art. 26.5

Parte del contributo integrativo entra nel montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, determina la pensione del professionista in misura (inversa) dell'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

- 50% fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% da > 10 a 20 anni di anzianità in quota retributiva;
- 37,50% da > 20 a 30 anni di anzianità in quota retributiva;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non è prevista la retrocessione, pari a 160.000 euro.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER I PENSIONATI | Art. 7

In linea con quanto disposto dal Decreto "Salva Italia", la Riforma di Inarcassa introduce, per il 2013 e il 2014, un [contributo di solidarietà](#), straordinario e transitorio, a carico dei pensionati, calcolato sulla quota retributiva di pensione:

- pari all'1% per i pensionati non più iscritti;
- pari al 2% per i pensionati iscritti e per i pensionati di anzianità.

Sono escluse le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità, indirette e le pensioni di importo inferiore alla pensione minima.

Pensioni

Dal lato delle prestazioni, viene introdotta la Pensione di Vecchiaia Unificata, con contestuale abolizione (salvo quanto previsto dalle norme transitorie) delle attuali pensione di vecchiaia, prestazione previdenziale contributiva e pensione di anzianità.

Viene modificato il metodo di calcolo della pensione, con il passaggio al contributivo pro rata.

PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA | art. 20.2

La Pensione di Vecchiaia Unificata è costituita da due quote:

- una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo vigente fino a tale data;
- una contributiva, per le anzianità a partire dal 1° gennaio 2013.

Quota relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012

a) Quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, con le seguenti precisazioni:

- periodo di riferimento per calcolo reddito medio pensionabile (art. 17.4): i migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati (il reddito relativo all'anno fiscale 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro;
- riduzione quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3): determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria.

b) Quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.

Quota contributiva per le anzianità a partire dal 1/1/2013

Il montante è formato da:

- contributo soggettivo;
- contributo facoltativo;
- parte del contributo integrativo (art. 26.5) (cfr. "Contribuzione Integrativa: Retrocessione a previdenza");
- contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive (artt. 4 e 5) (cfr. "Contribuzione Soggettiva" e "Contribuzione Integrativa")

E' rivalutato:

- con variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa ("Pil Inarcassa"), con un valore minimo dell'1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità (art. 26.6);
 - e con coefficienti di trasformazione (art. 26.1): specifici, "per coorte", e soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento alla coorte che raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.
-

Requisiti ordinari di accesso

Ad esclusione di alcuni casi previsti dalle norme transitorie (a tutela degli iscritti prossimi al pensionamento), la pensione di vecchiaia unificata si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- età pensionabile ordinaria (art. 20.1): dagli attuali 65 anni, a partire dal 2014, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni; successivamente adeguamento automatico alla speranza di vita. E' prevista, tuttavia, la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni (la quota "contributiva" sarà calcolata sulla base di coefficienti di trasformazione provvisori) oppure di posticiparlo a 70 anni;
- anzianità contributiva minima (art. 20.1): dagli attuali 30 anni, a partire dal 2014, aumento di 6 mesi per anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023. Non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età: in questo caso, tuttavia, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo (art. 20.2).

L'aumento dell'età pensionabile consente di poter godere di una pensione di importo più elevato.

PENSIONE MINIMA | Art. 28

L'istituto della pensione minima (pari a 10.423 euro nel 2012) viene mantenuto anche nel metodo contributivo, ma non spetta:

- i) se l' ISEE del nucleo familiare del pensionando sia superiore a 30.000 euro annui (rivalutati);
- ii) se si va in pensione a 70 anni senza aver maturato il requisito contributivo minimo;
- iii) se il pensionato ha un trattamento pensionistico diretto di altro Ente;
- iv) nel caso di prestazione previdenziale contributiva (come previsto dalla precedente Normativa);
- v) nei casi di pensione di anzianità e pensione di vecchiaia unificata anticipata;
- vi) nel caso di totalizzazione.

L'importo della pensione minima non può essere superiore alla media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento (questa condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).

Norme transitorie

- E' eliminata la pensione di anzianità , con le seguenti eccezioni per:
 1. gli iscritti che al 31/12/2012 raggiungono quota 97 avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.2);
 2. gli iscritti che al 5/03/2010 avevano maturato almeno 55 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.3).

 - Il requisito minimo di anzianità per poter fruire del diritto alla pensione di invalidità passa da 5 a 3 anni (art. 22.1);

 - sono eliminate le prestazioni previdenziali contributive , ad eccezione di coloro che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti) (artt. 19.1-19.3); decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima (cfr. Requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia Unificata);

 - per gli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/12/2012 , all'età di 70 anni continua ad applicarsi il pro rata a condizione di aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (art. 32.6);

 - gli iscritti prima del 29/01/1981 possono andare in pensione con almeno 65 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità solo se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 (art. 32.1);

 - è prevista la riduzione dell'importo della pensione ai superstiti nel caso di matrimonio contratto ad età superiore ai 70 anni, con differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e nessun figlio nato dal matrimonio (art. 24.6).
-